

COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

***REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI***

(modificato con delibera C.C. n. 59 del 23/12/2014)

(modificato con delibera C.C. n. 50 del 01/10/2015)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri Comunali
- Art. 2. Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7. Istituzione e composizione
- Art. 8. Notizie sulla costituzione
- Art. 9. Insediamento
- Art. 10. Convocazione
- Art. 11. Funzionamento - Decisioni
- Art. 12. Partecipazione del Sindaco
- Art. 13. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 14. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 15. Sedute delle Commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 16. Sede riunioni
- Art. 17. Sessioni
- Art. 18. Convocazione
- Art. 19. Seduta prima convocazione
- Art. 20. Ordine del giorno
- Art. 21. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 22. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 23. Ordine durante le sedute

- Art. 24. Sanzioni disciplinari
- Art. 25. Tumulto in aula
- Art. 26. Comportamento del pubblico
- Art. 27. Prenotazione per la discussione
- Art. 28. Svolgimento interventi
- Art. 29. Durata interventi
- Art. 30. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 31. Fatto personale
- Art. 32. Dichiarazione di voto
- Art. 33. Verifica numero legale
- Art. 34. votazione
- Art. 35. Irregolarità nella votazione
- Art. 36. Verbalizzazione riunioni
- Art. 37. Diritti dei Consiglieri
- Art. 38. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 39. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 40. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 41. Interrogazioni
- Art. 42. Risposta alle interrogazioni
- Art. 43. Interpellanze
- Art. 44. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 45. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 46. Mozioni
- Art. 47. Svolgimento delle mozioni
- Art. 48. Emendamenti alle mozioni
- Art. 49. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 50. Votazione delle mozioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51. Emendamenti
- Art. 52 . Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori
- Art. 53. Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 54. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 55. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 .

2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente.
- elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I Gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediato ed eletti il Sindaco e la Giunta, costituisce al suo interno Commissioni Consiliari stabilendone il numero, le competenze, la composizione numerica e la competenza per materia;

2. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

6. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 8.
Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 9.
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi di norma entro 30 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal⁽⁴⁾ Sindaco o Vice-Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10.
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11
Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà dei componenti, componenti la Commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 12.
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 13.
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 14.
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 16 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni Consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 10 dello Statuto, deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art.15.
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16.
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo entro i confini del territorio Comunale.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 17.
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo in riunione straordinaria per ogni altro argomento.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune su le materie di competenza del Consiglio stesso.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 18.

Convocazione

- 1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente tramite l'avviso scritto, trasmesso al Sindaco, ai Consiglieri, agli Assessori da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono eventualmente indicati gli orari d'inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. L'ufficio segreteria avviserà telefonicamente i Consiglieri Comunali dell'avvenuto invio della notifica dell'ordine del giorno per mezzo di posta certificata.**
- 2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri mediante la posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, qualora si tratti di seduta ordinaria, ed almeno 3 giorni per le altre sessioni.**
- 3. Per le sedute convocate in via d'urgenza, l'avviso viene trasmesso almeno 24 ore prima della data in cui si tiene la seduta. In quest'ultimo caso, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio presenti lo richieda, tutte od alcune delle deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.**
- 4. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.**
- 5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio web almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.**
- 6. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata negli Uffici Comunali unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.**
- 7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.**
- 8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va notificato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.**
- 9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.**
- 10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.**
- 11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata negli Uffici Comunali**

unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 19.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno nove Consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 20.

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21.

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 22.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone o quando per proposta del Sindaco o di un Gruppo Consiliare tale proposta è approvata a maggioranza utile di Consiglieri.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 23.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 24. Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o suo delegato.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco o suo delegato lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco o suo delegato può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco o suo delegato può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco o suo delegato sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco o suo delegato può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 25. Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco o suo delegato sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 26. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco o suo delegato, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco o suo delegato può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

3. Il pubblico non può usare strumenti di registrazione se non autorizzato dal Sindaco o suo delegato. Il pubblico non può dialogare con i Consiglieri senza preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 27. Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare dopo l'illustrazione da parte del relatore di ogni argomento all'ordine del giorno iscritto.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco o suo delegato e possono interloquire solo se espressamente

autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 28. Svolgimento interventi

1. Il Sindaco o suo delegato concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco o suo delegato; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 29. Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o suo delegato alzandosi in piedi.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il Capogruppo e cinque minuti per gli altri Consiglieri;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza per il Capogruppo e i cinque minuti per gli altri Consiglieri;

c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco o suo delegato può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco o suo delegato richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti per il Capogruppo e cinque minuti per gli altri Consiglieri. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 30. Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere,

ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco o suo delegato, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 31.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco o suo delegato decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste, per non più di tre minuti.

Art. 32.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 33.

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco o suo delegato, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno nove Consiglieri compreso il Sindaco. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 34.

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del⁽⁴⁾ Sindaco o suo delegato.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco o suo delegato, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 35.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco o suo delegato, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36.
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché gli astenuti e i non partecipanti ai voti.
2. I verbali sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dal Consigliere anziano.
3. Per le deliberazioni che devono essere trasmesse al CO.RE.CO entro cinque giorni dall'adozione, la registrazione del dibattito verrà allegata alla delibera successivamente.

Art. 37.
Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 38.
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 39.
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Sindaco sceglie uno dei Consiglieri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40.
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune, copia degli atti dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Responsabile del Servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione

Comunale o delle persone.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni Gruppo, compreso il Capogruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 41. Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o suo delegato da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 42. Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o suo delegato, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 43. Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco o suo delegato, consiste nella domanda posta al Sindaco o suo delegato circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco o suo delegato risponde nella prima seduta utile.

Art. 44. Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, al termine della seduta, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o suo delegato, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può

presentare sulla stessa una mozione.

Art. 45.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 46.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco o suo delegato, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Il Sindaco o suo delegato ha facoltà di porre ai voti la trattazione immediata della mozione. In caso di voto contrario ne dispone l'acquisizione per la trattazione al primo Consiglio utile.

Art. 47.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte al termine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai tre minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto della durata di tre minuti.

Art. 48.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 49.

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 50.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 51
Emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di delibera, durante o prima della discussione in Consiglio, e chiederne la messa in votazione

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.

Art. 53.

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre Consigli consecutivi.

4. L'art. 31, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 54.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 55.

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, della legge 8-6-1990, n. 142, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei Gruppi Consiliari un locale presso la residenza del Comune, appositamente attrezzato.